



---

## **TRIBUNALE FEDERALE**

**Procedimento nr.**

**1/2020 Registro Procura Federale**

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

### ***DELIBERAZIONE***

nel procedimento disciplinare contro

- il tesserato Sig. MARCHIORO STEFANO, nato il \_\_\_\_\_  
tessera FIBIS n. FB64A992;

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del vigente Regolamento di giustizia della Fibis, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

#### ***Premesso***

Il procedimento attiene l'ipotesi di apposizione di firma falsificata sul documento utile per il nulla osta al trasferimento del tesserato MARCHIORO in data 1.03.2020 (documento inviato il giorno successivo alla Federazione al fine di perfezionare il trasferimento dell'inculpata ad altro CSB).

All'udienza del 16 ottobre 2020 nessuno è comparso nell'interesse dell'inculpato.

Il P. F. con le proprie conclusioni scritte chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 3.

#### ***Motivazione***

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la violazione contestatagli.



La documentazione riversa in atti dalla Procura Federale, dalla quale emerge l'integrazione della contestazione disciplinare, non ha trovato alcun tipo di giustificazione o lettura alternativa.

La condotta di apposizione di firma falsificata, finalizzata ad ottenere il nulla osta al trasferimento, è, di per sé, *ictus oculi* grave e merita la sanzione richiesta dal Procuratore Federale.

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione, applica **all'incolpato STEFANO MARCHIORO, in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3.**

Il caso di mancato versamento dell'ammenda si applicano le disposizioni contenute nell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, ove viene disciplinata anche la conversione della pena pecuniaria.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 16 ottobre 2020

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Simone Bilotta

*Simone Bilotta*

Avv. Elisa Fabbri

*Elisa Fabbri*



## ATTO DI DEFERIMENTO

Procedimento n. 1/2020 R.G. Procura  
Federale Fibus.

Nei confronti del tesserato:

**Stefano Marchioro**, nato il  
~~12/04/1975~~, tesserato Fibus, per  
violazione degli artt. 1 commi 1 e 2  
reg. giustizia Fibus.

Il Procuratore Federale,  
letto l'esposto agli atti; compiuta l'attività  
di indagine, ritiene il tesserato Stefano  
Marchioro, generalizzato in atti,  
responsabile della violazione contestata in  
quanto falsificava la firma del Presidente  
Davide Cesareo, l.p. del CSB Biliardo 74,  
apponendo la firma di quest'ultimo,  
dunque apocrifa, sul documento  
costituente nulla osta al trasferimento del  
suo tesseramento in data 1.03.2020,

inviando successivamente in data 2.3.20 tale documento alla FIBIS con tentativo di perfezionare il desiderato trasferimento in altro CSB da parte del Marchioro.

Per tutto quanto esposto, questa Procura rileva che i fatti elencati assumano rilevanza disciplinare e, stante l'assenza di contestazione da parte dell'incolpato ad esito della notifica dell'avviso di conclusione indagini, lo deferisce davanti al Tribunale federale della Fibus, con richiesta di fissazione di udienza.

Manda la segreteria perché notifichi il presente avviso a mezzo raccomandata a/r o pec agli incolpati.

Bologna, 2.8.20

Il Procuratore Federale della FIBIS Avv.  
Massimiliano Cané

